



**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**  
*Dipartimento Territorio e Ambiente*  
Repubblica di San Marino



**CORPO DI POLIZIA CIVILE**  
*Dipartimento di Polizia*



**CORPO NAZIONALE  
SOCCORSO ALPINO E  
SPELEOLOGICO**

### **Protocollo d'Intesa**

**tra**

**il Servizio di Protezione Civile e la Sezione Antincendio del Comando della Polizia Civile  
della Repubblica di San Marino**

**e**

**il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano**

**sulla cooperazione nel campo del soccorso degli infortunati in ambiente montano, impervio ed  
ipogeo e della ricerca delle persone disperse**

#### **Premesso che:**

il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e il Servizio di Protezione Civile e la Sezione Antincendio del Comando della Polizia Civile della Repubblica di San Marino, di seguito denominate "le Parti" intendono attivare una collaborazione tra le rispettive strutture operative;

la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Protezione Civile della Repubblica di San Marino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana – Dipartimento della Protezione Civile hanno siglato un Protocollo d'Intesa il 30 luglio 2015 per la cooperazione nel campo della Protezione Civile;

il CNSAS è Struttura Operativa nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art.11 della Legge n.225 del 1992;

la cooperazione nel campo del soccorso degli infortunati in ambiente montano, impervio ed ipogeo e della ricerca delle persone disperse si rende necessaria in virtù della contiguità dei territori di competenza.

#### **Considerato che:**

il territorio della Repubblica di San Marino è caratterizzato da aree impervie e accidentate di natura rupestre e calanchiva nonché di aree a copertura boschiva;

la frequentazione delle aree impervie del territorio è in costante crescita per scopi turistici-escursionistici e per motivi di lavoro, studio, caccia ed altro;

numerose pareti rocciose sul territorio sammarinese sono meta internazionale di appassionati di arrampicata libera;

gli ammassi rocciosi hanno natura carbonatica ed evaporitica tali da generare grotte, abissi e fenomeni carsici in genere;

il diffuso fenomeno del dissesto idrogeologico, caratterizzato da esondazioni, allagamenti e frane, può rendere necessario l'intervento specializzato di personale in possesso di idonea formazione teorica ed addestramento, capace di muoversi in dette aree impervie ivi incluse pareti rocciose instabili, corpi di frana, aree ipogee instabili e allagate, etc;

può essere necessario il supporto di personale tecnico specializzato per la gestione ed il coordinamento di ricerche dispersi in ambiente impervio ed ostile.

Visto:

le disposizioni di legge in materia nei rispettivi ordinamenti nazionali, vincolanti per le Parti.

Le Parti concordano quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

(1) Il presente Protocollo ha la finalità di sviluppare una cooperazione tra le Parti nei campi del soccorso degli infortunati in ambiente montano, impervio ed ipogeo e della ricerca delle persone disperse sul territorio di una delle stesse.

(2) Le parti si impegnano a realizzare la più ampia collaborazione nelle fasi dell'emergenza e del soccorso sui territori, tramite il concorso dei propri tecnici e dei mezzi che risultano nella loro disponibilità.

### **Articolo 2**

#### **Tipologia di soccorso**

(1) Per interventi di soccorso operati dal CNSAS si intendono i soccorsi effettuati con o senza l'ausilio dell'elicottero in modalità SAR degli infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, compreso l'eventuale recupero di salme, la perlustrazione e la ricerca di persone disperse in ambiente ostile ed impervio, non necessariamente in quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l'impiego di personale certificato nelle tecniche alpinistiche o speleologiche o di soccorso alpino o speleologico.

(2) Il CNSAS, data la natura altamente tecnica degli interventi sopracitati, assumerà il coordinamento delle attività operative d'intesa con i responsabili sammarinesi nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze.

(3) Qualora vengano impiegati elicotteri o aeromobili in attività di soccorso sul territorio sammarinese, il CNSAS avrà cura di comunicare il codice di registrazione del mezzo alla Centrale Operativa della Polizia Civile, che a sua volta lo trasmetterà all'Autorità dell'Aviazione Civile Sammarinese.

### **Articolo 3**

#### **Attività oggetto della collaborazione e modalità attuative**

(1) Nel rispetto dell'autonomia delle proprie articolazioni territoriali, le Parti si impegnano a cooperare nel campo delle seguenti attività:

- a) Collaborazione in attività di formazione ed addestramento;
- b) Organizzazione di corsi di formazione congiunti per Operatori di Soccorso da tenersi sia in Italia che a San Marino;
- c) Scambio di esperti, informazioni tecnico-organizzative e materiale cartografico relativo al territorio interessato dagli interventi;
- d) Supporto da ciascuna delle Parti nel favorire la partecipazione di osservatori dell'altra Parte ad esercitazioni ed eventi formativi;
- e) Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico può fornire conoscenze e competenze avvalendosi delle Scuole Nazionali di settore del CNSAS;
- f) Definizione di procedure per la collaborazione in caso di interventi di soccorso e/o di ricerca che dovessero verificarsi sul territorio di una delle Parti;
- g) Definizione delle modalità di intervento in territorio sammarinese del CNSAS mediante propri mezzi, personale ed attrezzature.
- h) Altri settori di cooperazione concordati tra le Parti, anche con l'eventuale coinvolgimento diretto da parte del CNSAS dei propri Servizi Regionali, con riferimento alle confinanti Regioni Emilia Romagna e Marche.

#### **Articolo 4 Monitoraggio**

(1) Al fine di portare a termine le iniziative collegate al presente protocollo è costituito un Comitato di monitoraggio, cui sono affidati i seguenti funzioni e compiti:

- a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti con il presente accordo;
- b) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati,
- c) mettere a disposizione tutte le informazioni, le conoscenze, le competenze utili a raggiungere gli obiettivi dell'accordo;
- d) predisporre incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori delle due istituzioni;
- e) diffondere le buone prassi sperimentate ed i risultati raggiunti;
- f) collaborare all'individuazione delle risorse che consentano di implementare le azioni previste dall'accordo.

(2) Il Comitato di monitoraggio è composto, in pari numero, dai rappresentanti designati dal CNSAS e dalla Repubblica di San Marino. I componenti vi fanno parte a titolo gratuito.

#### **Articolo 5 Costi**

(1) Il presente Protocollo viene stipulato a titolo gratuito e senza oneri economici per le Parti per l'impiego di personale e mezzi nella propria disponibilità.

(2) Qualora particolari situazioni prevedano l'impiego di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti non in dotazione alle rispettive strutture, i costi relativi all'applicazione del presente Protocollo verranno definiti di volta in volta e sostenuti dalla Parte richiedente l'intervento ed in comune accordo, nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna, mediante appositi accordi stipulati tra le stesse o da soggetti da esse individuati.

#### **Articolo 6 Coperture assicurative**

(1) Le parti garantiscono la copertura assicurativa di automezzi, veicoli ed attrezzature in dotazione alle proprie strutture operative, in caso di interventi nell'altrui territorio. Il personale delle

Parti che partecipa alle operazioni di soccorso, ricerca, formative ed addestrative ha copertura assicurativa garantita direttamente dalla propria Struttura di riferimento per eventuali infortuni e/o infermità derivanti da cause di servizio.

(2) La Repubblica di San Marino garantisce l'esclusione di qualsiasi responsabilità del personale del CNSAS nel caso di eventuali danni a cose e/o persone durante l'espletamento di azioni di soccorso, ricerca ed addestramento in territorio sammarinese.

#### **Articolo 7 Durata e modifica**


(1) Il presente protocollo d'intesa entra in vigore all'atto della firma, resta valido per tre anni e si rinnova automaticamente salvo disdetta.

(2) Le parti si impegnano a procedere d'intesa alla revisione del protocollo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali anche in relazione a circostanze intervenute successivamente alla stipula.

(3) Ciascuna Parte può recedere mediante notifica scritta di revoca all'altra Parte. In tal caso, il presente Protocollo cesserà i suoi effetti tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

Firmato a San Marino, il 25 luglio 2016, in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana.

**Per il  
Servizio di Protezione Civile  
della Repubblica di San Marino  
il Capo Servizio Protezione Civile  
Fabio Berardi**



**Per il  
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e  
Speleologico - CNSAS  
il Presidente nazionale  
Maurizio Dellantonio**

